
Polizze catastrofali

Marzo '25



Con la pubblicazione del decreto attuativo, dal 31 marzo scatta l'obbligo di sottoscrizione. Per ogni dubbio, richiedi un appuntamento con i nostri esperti.

Dettagli della copertura

Beni da assicurare:

Le immobilizzazioni , di cui all'art 2424 cc, della sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale, a qualsiasi titolo impiegati¹ per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:

1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;

2) fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;

4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Il valore da assicurare è il valore di ricostruzione a nuovo per i fabbricati e il costo di rimpiazzo per gli altri cespiti, similmente alle polizze incendio. Per quanto riguarda i terreni, il parametro di riferimento è il costo di ripristino, definito come somma dei costi di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche del terreno antecedenti all'evento catastofale.



Eventi da assicurare:	<p>Gli eventi da assicurare comprendono alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi e frane.</p> <p>Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.</p>
Determinazione del premio:	<p>Il premio assicurativo sarà proporzionale al rischio, considerando la localizzazione e la vulnerabilità dei beni assicurati. Per calcolarlo, si useranno dati storici, mappe di rischio e modelli predittivi che valutano come evolvono nel tempo la probabilità di eventi catastrofici e la vulnerabilità dei beni.</p> <p>Inoltre, verranno tenute in considerazione, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, le misure di prevenzione adottate dall'impresa, anche tramite le organizzazioni collettive a cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni oggetto dell'assicurazione.</p> <p>I premi poi verranno aggiornati periodicamente, per rispecchiare al meglio le condizioni economiche e i rischi attuali.</p>



Entità dello scoperto a carico dell'assicurato:

Per importi

- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, considerando tutte le ubicazioni coperte: le polizze possono prevedere, su accordo tra le parti, uno scoperto a carico dell'assicurato, che non superi il 15% del danno indennizzabile.
- (Fermo l'obbligo di copertura assicurativa) per la fascia superiore a 30 milioni di euro, oppure per le grandi imprese²: la quota di danno che resta a carico dell'assicurato è negoziabile liberamente tra le parti.

Massimali:

Per importi :

- fino a 1 milione di euro: il limite di indennizzo corrisponde alla somma assicurata.
 - da 1 a 30 milioni di euro: il limite di indennizzo è almeno pari al 70% della somma assicurata.
 - (Fermo l'obbligo di copertura assicurativa) per la fascia superiore a 30 milioni di euro, o per le grandi imprese: il limite di indennizzo può essere definito liberamente tra le parti.
- Per i terreni, la copertura è offerta "a primo rischio assoluto"³, entro il massimale proporzionato alla superficie del terreno.
- Per le polizze fino a 1 milione di euro stipulate in forma collettiva⁴ o tramite convenzioni, è prevista la classificazione in classi di rischio con massimali differenziati in base alle specifiche esigenze di copertura.

Disposizioni transitorie:

Nel decreto i tempi di adeguamento consentiti sono stati ridotti da 90 a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Per le polizze già attive, l'adeguamento avverrà al primo rinnovo o al prossimo pagamento. Ciò significa che alla prima scadenza annuale un contratto vigente potrà rinnovarsi solo a condizioni allineate al DM, in caso contrario dovrà essere sostituita o arricchita con appendici integrative.

Se entro la scadenza dell'obbligo assicurativo si verifica un evento catastrofe, le imprese assicurative dovranno rivedere le proprie tariffe entro 30 giorni per poter continuare a offrire copertura.

Cosa non è assicurato

Il decreto attuativo specifica chiaramente che la presente polizza non coprirà:

- 1) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
- 2) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti
- 3) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Punti di attenzione per l'assicurato

Nell'articolo 1 del decreto attuativo al punti c), vengono definite le imprese di assicurazione che sono obbligate a sottoscrivere le polizze in oggetto. Risulta importante sottolineare come il testo evidenzi che in presenza di un gruppo assicurativo, l'ultima controllante italiana ha la facoltà di designare una o più imprese del gruppo quali soggetti abilitati ad adempiere all'obbligo di sottoscrizione dei contratti assicurativi a copertura delle catastrofi naturali. Perciò l'impresa soggetta ad assicurarsi deve fare attenzione a quali assicurazioni hanno la facoltà di sottoscrivere la polizza.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate devono definire la propensione al rischio in coerenza con il loro fabbisogno di solvibilità globale, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.

Cosa rischia chi non rispetta l'obbligo

La normativa prevede che dell'obbligo si tenga conto nell'assegnazione di contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni, sfavorendo o addirittura escludendo quindi chi non ha sottoscritto la polizza CAT NAT anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

INFORMAZIONI RICHIESTE

Informazioni richieste per l'emissione di un preventivo :

Ragione Sociale :..... **Partita Iva :** **Pec aziendale :**

Ubicazione del Rischio:

Indirizzo:Comune:Prov:

1) Indicare se trattasi di :

Fabbricato Civile - Fabbricato Industriale e/o Commerciale

2) Indicare la destinazione d'uso :

In costruzione e/o ristrutturazione - Vuoto e inoccupato - Residenziale – Commerciale - Industriale

3) Attività esercitata:

.....

4) Piano fuori terra in cui si trova l'ubicazione:.....

Sono presenti piani interrati: SI / NO

5) Numero piani fuori terra di cui si compone il fabbricato in cui si trova l'ubicazione:

.....

6) Caratteristiche costruttive del fabbricato** (materiali):

.....

7) Anno di costruzione del fabbricato:

* la copertura non è attivabile per fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione

** la copertura è attivabile qualora il fabbricato abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili

VALORI UBICAZIONE :

Terreno	Valore euro
Fabbricato o Porzione di Fabbricato	Valore di ricostruzione euro
Impianti e Macchinari	Valore di rimpiazzo euro
Attrezzature Industriali e Commerciali	Valore di rimpiazzo euro
Limite indennizzo della somma assicurata min 70 % (oppure 80% 100%)		

L'Assicurando dichiara che i Fabbricati in cui sono ubicati i rischi:

- sono adibiti esclusivamente all'attività dell'Azienda, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
- abbiano strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili;
- si trovano nel territorio della Repubblica Italiana;
- si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione;
- sono stati costruiti, ristrutturati o comunque modificati, in maniera conforme alle norme tecniche di legge e di eventuali atti, ordini, autorizzazioni e/o provvedimenti di ogni genere resi dalle autorità locali competenti, soprattutto in considerazione del Rischio sismico, relativo alle costruzioni, ristrutturazioni o modifiche in vigore alla data di costruzione o intervento sullo stesso e sia stato adeguato ad eventuali norme imperative intervenute dopo la costruzione /ristrutturazione dello stesso;
- sono stati costruiti, ristrutturati o eventualmente modificati, con le necessarie autorizzazioni edificatorie ed in maniera conforme alle stesse;
- non sono in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- non siano capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- non sono considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- non sono stati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità;
- non si trovino in aree golenali;
- non siano gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Il supporto di Artigianbroker

Artigianbroker è al tuo fianco anche per le polizze CAT NAT.

Insieme all'Associazione territoriale potrai prepararti al meglio per l'entrata in vigore dell'obbligo.

Invitiamo le imprese a compilare il questionario necessario per il rilascio di un preventivo oppure a scrivere per qualsiasi chiarimento all'associazione.

Insieme agli esperti di Artigianbroker, sarà possibile approfondire le caratteristiche della nuova assicurazione, gli aspetti relativi al profilo di rischio dell'azienda ed essere guidati nella corretta applicazione dei nuovi obblighi.

Contatti

info@artigianbroker.it

+39 02 45391 951 oppure 02 45391952


Note:

- 1) A qualsiasi titolo impiegati : questa espressione induce a ritenere che destinatarie dell'obbligo non siano solo le imprese proprietarie dei beni ma anche quelle che li detengono ad altro titolo (leasing, locazione o comodato). Ma se il titolo dell'impiego presuppone che il rischio di perimetro del bene sia a carico del proprietario, l'impresa locataria finirebbe a stipulare una copertura nell'interesse del proprietario, entrando nello schema assicurativo per conto altrui. Nulla comunque vieta che il proprietario sottoscriva la polizza prima di porre il bene nella disponibilità del locatario.
- 2) Un'azienda è considerata grande se, alla chiusura dell'esercizio, presentano congiuntamente questi due criteri:
Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiori a 150 milioni di euro.
Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 500.
- 3) La copertura assicurativa "a primo rischio assoluto" prevede che, in caso di sinistro, l'assicuratore indennizzi l'assicurato fino al massimale concordato in polizza, senza considerare il valore totale dei beni assicurati. Questo significa che, indipendentemente dal valore complessivo del bene, l'assicurazione coprirà i danni fino all'importo massimo stabilito, evitando l'applicazione della regola proporzionale.
- 4) Le polizze in forma collettiva sono polizze assicurative stipulate da un unico contraente per conto di un gruppo di persone o aziende. In genere, il contraente è un'organizzazione, un'associazione, o un ente che rappresenta il gruppo (ad esempio, associazioni di categoria, consorzi o organizzazioni sindacali).




Artigian **BROKER**
INTELLIGENZA ASSICURATIVA


V.le Vittorio Veneto, 16/A
20124 MILANO
tel. 0245391951 fax 0245391953
info@artigianbroker.it



Se ho già una copertura Incendio devo verificare :



Se non ho una copertura per Incendio devo:



Definizioni :

- **Allagamento:** eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto a Inondazione, Esondazione, Alluvione, rotture accidentali.
- **Alluvione, Inondazione e Esondazione:** Allagamento di un territorio causato da straripamento, tracimazione o fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche se derivanti da eventi atmosferici.
- **Frana:** movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni di acqua.
- **Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene
- **Fabbricato:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, incluse tutte le pertinenze quali: cancelli, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono compresi impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni di pertinenza dei Fabbricati; affreschi e statue non aventi valore artistico; e se facenti parte della proprietà del Fabbricato sono compresi parquet, tappezzerie e moquette. E' escluso quanto indicato sotto la definizione di Macchinari, impianti e Attrezzature.
- **Attrezzature:** gli attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento - esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili - di pesa, non ché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; apparecchiature mobili di riscaldamento e condizionamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, serbatoi e sili non in cemento armato e muratura e ogni altra attrezzatura industriale e/o commerciale. . comunque escluso quanto rientra nella definizione di Apparecchiature elettroniche
- **Macchinari, impianti e Attrezzature:** le macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti – impianti e mezzi di sollevamento, pesa, non ché di imballaggio, di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., serbatoi e sili non in cemento armato o muratura. Il tutto ovunque nell'ambito dei locali assicurati, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto. Sono comprese migliorie edili e/o impiantistiche eseguite dal conduttore non proprietario del Fabbricato. . escluso quanto compreso nella definizione di Fabbricato

Oggetto dell'Assicurazione :

Anche in considerazione delle norme per le quali è obbligatoria l'Assicurazione, la Società indennizza entro le Somme assicurate e nei limiti indicati in Polizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle Ubicazioni indicate in Polizza, causati da:

- a) Terremoto;
- b) Alluvione, Inondazione e Esondazione;
- c) Frana.

L'Assicurazione comprende inoltre:

d) i danni consequenziali : i danni materiali conseguenti agli eventi di cui alle lettere a), b) e c) che abbiano colpito le cose assicurate e causati da:

- Incendio, Esplosione, Scoppio,
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;

e) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

I valori delle cose assicurate :

- a) **Fabbricati:** si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- b) **Macchinari, Attrezzature, Arredamento:** si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- c) **Merci** (se previsto e solo in talune coperture): si stima il valore in relazione a natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le Merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
- d) **Terreno:** si stima il costo di ripristino pari al valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato; l'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Ammontare del danno :

L'ammontare del danno si determina:

per Fabbricati: applicando il deprezzamento di cui alla lettera a) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il Fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30 % del valore del Fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il Fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

per Macchinari, Attrezzatura, Arredamento e Merci (queste ultime ove previsto): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate non che gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;

per Cose particolari: determinando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, o scientifico;

per Programmi in licenza d'uso o di utente: determinando il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). L'Assicurato, all'acquisto dei programmi deve ottenere dal Fornitore degli stessi, l'obbligo della consegna di copie dei programmi nel caso di perdita.

per Terreno: deducendo dal valore assicurato il valore del terreno illeso, non che le spese di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale come previste dal Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Esempi di esclusioni sulle polizze in corso e non adeguate alla normativa:

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso. Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2.2 - Esclusioni

- La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:
- 1. verificatisi in occasione di:
 - 1.1 atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
 - 1.2 esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - **1.3 terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento,**
 - **cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;**
 - **1.4 mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**
 - 1.5 inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
 -
 -

Se invece inseriti attenzione ai limiti che sulle attuali coperture sono mediamente al 50% quale massimo indennizzo della somma assicurata

	Limite di indennizzo
Terremoto	50,00 % della somma assicurata per ciascuna partita
Alluvioni, inondazioni, allagamenti	50,00 % della somma assicurata per ciascuna partita
Eventi atmosferici	70,00 % della somma assicurata per ciascuna partita
Fragili	col massimo di euro 200.000,00
Guasti macchine	GARANZIA NON OPERANTE
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi	70,00 % della somma assicurata per ciascuna partita
Atti di terrorismo	50,00 % della somma assicurata per ciascuna partita col massimo di euro 1.550.000,00
Sovraccarico neve	40,00 % della somma assicurata per ciascuna partita col massimo di euro 250.000,00
Acqua condotta	euro 100.000,00
Spese di ricerca guasti da acqua condotta	euro 25.000,00
Valori	euro 20.000,00
Modelli e stampi, archivi	euro 25.000,00
Supporti dati e dati	euro 10.000,00
Fenomeni elettrici (il limite non opera per le Apparecchiature elettroniche)	euro 40.000,00
Gelo	euro 50.000,00
Errori di manovra e movimentazione	euro 50.000,00
Crollo e collasso strutturale	euro 50.000,00
Lastre	euro 10.000,00 con euro 3.000,00 per singola lastra
Onorari dei periti e consulenti	3,00 % dell'indennizzo dovuto col massimo di euro 5.000,00
Merci e macchinari presso terzi	euro 150.000,00
Modifiche negli stabilimenti	euro 150.000,00

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato l'importo indicato nella seguente tabella.

	Franchigia/scoperto
Terremoto	Scoperto 10,00% col minimo di euro 10.000,00
Alluvioni, inondazioni, allagamenti	Scoperto 10,00% col minimo di euro 10.000,00
Eventi atmosferici	Scoperto 10,00% col minimo di euro 1.500,00
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi	Scoperto 10,00% col minimo di euro 1.500,00